

FOGLIO INFORMATIVO BELLIS SPA

Foglio Informativo n. 6

Data ultimo aggiornamento: 01.01.2009

Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera Circ 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia

Premesso che il prestito verrà acquisito, istruito ed erogato, in nome e per conto del sottoindicato Istituto finanziatore / Intermediario committente dalla Mandataria BELLIS S.p.A.

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ MANDATARIA BELLIS S.P.A.

Denominazione sociale: BELLIS S.P.A. Sede legale e Direzione generale: Via Cristoforo Colombo, 456 – Roma Tel. e Fax: tel. 06/5410999 - fax 06/54224819 Codice ABI: 331066	Iscrizione Reg. Impresa: C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. RM- 1082650 Codice Fiscale/ Partita Iva: 08237631000 Iscrizione Ufficio Italiano Cambi: n. 37247 Capitale sociale: € 720.000,00, interamente sottoscritto e versato
--	--

INFORMAZIONI SUI SEGUENTI ISTITUTI FINANZIATORI / INTERMEDIARI COMMITTENTI

Apulia prontoprestito S.p.A. (Società del gruppo bancario bancApulia) Sede Legale: Via Tiberio Solis, 40 – 71016 San Severo (FG) – Tel.: 0882/201111 www.apuliaprontoprestito.it – apuliaprontoprestito@bancapulia.it Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 e ss.c.c.: bancApulia S.p.A. Codice fiscale, Partita IVA e Registro imprese Foggia n.02875460244 Capitale sociale €236.000.000,00 interamente versato Iscritta al n. 32387 dell'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. 385/93 Iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 del D.Lgs. 385/93	
--	--

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO TERZO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

INSERIRE le indicazioni di carattere anagrafico, qualifiche e n. di iscrizione agli Albi o Elenchi, anche mediante timbro, dell'Agente in Attività Finanziaria tramite il quale il Cliente è entrato in rapporti con l'Intermediario Finanziario, o del Mediatore Creditizio che ha messo il Cliente in relazione con l'istituto o del dipendente della mandataria che entra in contatto con il cliente:

CARATTERISTICHE E RISCHI DELL'OPERAZIONE

1. Cessione del Quinto

Particolare prestito personale a tasso fisso per l'intera durata del prestito, estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della retribuzione mensile cui il Mutuatario abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato. Il prestito è regolato dall' art. 1260 e dagli artt. 1198 e seguenti c.c., dal T.U. D.P.R. 05.01.1950 n. 180 e successivo Regolamento. Le rate mensili di ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione del Mutuatario ad opera del proprio datore di lavoro che ne effettua diretta rimessa all'intermediario cessionario. L'operazione deve essere assistita da garanzia assicurativa contro il rischio morte e perdita dell'impiego.

Per i PENSIONATI è stato introdotto il prestito non finalizzato al consumatore pensionato contro cessione del quinto della pensione con l'art. 13-bis del decreto legge 14/03/2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14/05/2005, n. 80; è regolamentato, in via non esclusiva, dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2006 n. 313 e dalle vigenti disposizioni dei competenti Istituti Previdenziali. Si rende applicabile, altresì, la normativa della cessione del quinto dello stipendio di cui sopra, con l'accorgimento di sostituire la retribuzione con l'emolumento pensionistico, il datore di lavoro con l'Ente previdenziale competente e limitare le polizze assicurative unicamente al rischio morte.

2. Delegazione di Pagamento

Prestito personale a tasso fisso per l'intera durata del prestito, estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione mensile e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all'intermediario mutuante (art. 1269 e seguenti e 1723 2° comma c.c.) previo conferimento al datore di lavoro, da parte del lavoratore dipendente, del relativo mandato irrevocabile. La Delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro. L'operazione deve essere assistita da polizza assicurativa contro il rischio morte e perdita dell'impiego. Nel caso in cui l'importo della delegazione di pagamento fosse superiore al quinto dell'emolumento percepito dal richiedente il finanziamento, l'operazione è considerata prestito personale e non assimilata alla cessione del quinto.

Polizze assicurative. Le Polizze accessorie al prestito per i dipendenti assicurano l'Istituto mutuante per il rischio della morte e della perdita d'impiego assicurando il rimborso all'intermediario del capitale mutuato non ancora scaduto al momento dell'evento. La morte del Mutuatario estingue il debito. L'interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte, surroga l'assicuratore, per quanto risarcito al creditore, nei diritti di rivalsa nei confronti del Mutuatario. Per le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda ai Fogli Informativi delle Compagnie di Assicurazione. Il costo delle polizze assicurative che può variare in ragione dell'età dell'assicurato e della durata del finanziamento.

Offerta fuori sede. I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento di operatori commerciali, Agenti o Mediatori Creditizi, i quali operano in autonomia e non agiscono nè tanto meno rappresentano l'intermediario, potendo il Cliente rivolgersi direttamente alla nostra Società. L'intervento di questi operatori, che possono essere Intermediari Finanziari, Agenti in attività finanziaria o Mediatori Creditizi, comporta il costo aggiuntivo dell'offerta fuori sede. L'Attività degli Agenti e dei Mediatori comporta, oltre l'opera mediativa che dà loro diritto alla provvigione, anche lo svolgimento di tutte le attività di servizio e di acquisizione della numerosa documentazione amministrativa necessaria per attivare il prestito nello schema della Cessione o Delegazione di pagamento. Per questi motivi spesso i compensi per gli indicati operatori assumono una certa consistenza relativamente al capitale erogato. Gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori Creditizi con noi convenzionati debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità.

Estinzione anticipata. Bellis S.p.A. evidenzia la particolare onerosità dell'eventuale estinzione anticipata del prestito, anche per il caso di rinnovo, poiché alcune delle somme indicate nel Documento di sintesi, pagate dal Cliente in un'unica soluzione al momento dell'erogazione per costi ed oneri di attivazione, non potranno essere rimborsate, poiché le stesse sono state corrisposte per servizi resi e diritti di terzi intervenuti (Istituti Bancari, Società finanziarie, Agenti, Mediatori, Compagnie Assicurative, oneri fiscali) e non sono recuperabili dall'Istituto finanziario. Conseguentemente il Mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi nominali sul capitale (TAN) indicato in contratto, per il periodo di rateazione non goduto.

Durata. Il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e i 120 mesi.

Informazione sul soggetto erogante. Le operazioni di finanziamento possono essere eseguite dalla nostra Società anche in qualità di mandataria di Istituti finanziari con noi convenzionati; inoltre i contratti di prestito o i relativi crediti possono essere ceduti ad Istituti bancari o Società Finanziarie abilitate. L'eventuale cessione del contratto sarà efficace nei confronti del cedente e dell'Amministrazione ad avvenuta notifica della cessione stessa.

Anticipazioni. Il Cliente, quale servizio accessorio al finanziamento e salve opportune valutazioni dell'Intermediario, può ottenere una anticipazione sul finanziamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)/ISC. È il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprende tutti gli interessi (TAN), spese, commissioni ed oneri contrattuali ad esclusione degli oneri fiscali, delle Polizze assicurative e della garanzia di malleva per esplicita disposizione delle relative norme o se facoltativi.

TEG (Tasso Effettivo Globale). È il tasso effettivo globale dell'operazione di finanziamento. È un indicatore, espresso in punti percentuali, utile ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraia di cui all'articolo 2 della legge n. 108/1996, dato dal Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) in vigore per la categoria di operazione di finanziamento rilevata trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze aumentato della metà. Viene calcolato tenuto conto degli interessi, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (escluse quelle per gli oneri fiscali collegati all'erogazione e le garanzie assicurative e/o di malleva). Per le delegazioni non assimilate alla cessione del quinto i costi assicurativi e/o di garanzia sono invece inclusi in tale calcolo.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio). È il tasso effettivo globale medio in vigore relativo ad una categoria di operazione di finanziamento di cui alla tabella dei tassi effettivi globali medi delle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione trimestrale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il TEGM, aumentato della metà, è il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale oltre il quale gli interessi sono sempre usurari per quella categoria di operazione in riferimento. È pubblicizzato mediante inclusione all'interno del presente foglio informativo.

Tempi di erogazione. L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'ottenimento di benessere o nulla osta da parte dell'ente datore di lavoro e comunque solo quando l'intermediario sarà in possesso di tutta la documentazione propedeutica al prestito e ne avrà verificato la regolarità.

Rischio tipico dell'operazione. Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi a ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc..

CONDIZIONE ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO (VALORI MASSIMI)

- **INTERESSI: al Tasso nominale annuo (T.A.N.) massimo 7%** a scalare mensilmente, in misura fissa per l'intera durata del prestito. Gli interessi per la remunerazione del capitale sono corrisposti agli Istituti finanziari dall'Intermediario per la utilizzazione delle relative risorse. Il prestito viene concesso all'interesse nominale annuo nella misura massima sopraindicata, ovvero al minore interesse che sarà convenuto in sede di istruttoria.

- **Commissione dell'Istituto finanziatore:** massimo 18% della retribuzione/pensione globale ceduta. E' la commissione spettante all'Istituto finanziatore mandante convenuta per le prestazioni rese da quest'ultima, quali istruttoria, l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del finanziamento, l'elaborazione e le comunicazioni dei dati in funzione delle leggi nn. 197/91 e 108/96, le comunicazioni dei dati del finanziamento all'Agenzia delle Entrate, per le operazioni di acquisizione della provvista ed a convenuta copertura, anche aleatoria, delle perdite per la differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento;

- **Commissione spettante a Bellis S.p.A.:** (massimo) 18% della retribuzione/pensione globale ceduta, dovuta complessivamente per compensi e per l'attività di istruttoria, creazione del fascicolo, esame ed amministrazione del mutuo per l'intera sua durata, per l'elaborazione dei dati ai sensi della legge 197/91 e 108/96, per le differenze di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo di adeguamento dei tassi nel periodo di pre-ammortamento, per i ritardi di versamenti da parte del datore di lavoro e per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto;

- **Commissione di intermediazione** (Commissione/provvigione di Agenti/Mediatori creditizi): massimo 18%, eventualmente intervenuti, corrisposte in favore dell'agente in attività finanziaria ovvero del mediatore creditizio alla cui organizzazione il mutuatario ha ritenuto discrezionalmente rivolgersi per il complesso di attività e servizi, che questi hanno posto a disposizione per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente, definita con il presente contratto, 2) per concorrere all'attività istruttoria del prestito, 3) per la definizione dei relativi rapporti contabili, 4) per assisterlo sino alla erogazione del prestito sino alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che gli verrà erogata, 5) per ogni altra attività afferente alla intermediazione ed eventuale mediazione.

- **Oneri e Imposta di bollo:** gli oneri erariali nella misura dello 0,25% della retribuzione/pensione globale ceduta, l'imposta di bollo sul contratto nella misura indicata dalla Legge.

- **Spese istruttorie:** 350,00 euro per le spese postali, di notifica e di registrazione (se eventualmente eseguita). Le spese indicate, sostenute o da sostenersi nel corso del contratto, comprendono anche l'invio dei rendiconti periodici.

- **Costi assicurativi o garanzia delle Compagnie Assicuratrici:** massimo 15% salvo sovra-premi stabiliti discrezionalmente dall'Assicuratore in dipendenza del maggior rischio assunto. Sono i premi anticipatamente dovuti per le polizze di assicurazione in virtù delle quali l'Istituto mutuante ha ottenuto la copertura dei rischi della vita e della perdita di occupazione, per il rimborso del capitale mutuato. L'importo dei premi è stabilito dalle tariffe delle compagnie assicuratrici e comunque nei limiti massimi prospetti cui sopra.

Netto Ricavo: l'importo erogato è pari al capitale lordo mutuato con la detrazione degli oneri indicati nei precedenti capi e l'eventuale deduzione delle somma da corrispondere per l'estinzione dei precedenti prestiti, se necessaria.

- **TAEG/ISC (Cessione e Delegazione di pagamento assimilata)**
- **TEG (Cessione e Delegazione di pagamento assimilata)**
- **TEGM (Cessione e Delegazione di pagamento assimilata)** del primo trimestre 2009
- **TAEG/ISC (Delegazione di pagamento non assimilata)**
- **TEG (Delegazione di pagamento non assimilata)**
- **TEGM (Delegazione di pagamento non assimilata)** del primo trimestre 2009

Max 35 % fino a Euro 5.000,00 - Max 29 % oltre Euro 5.000,00
Max 19,995 % fino a Euro 5.000,00 - Max 14,28 % oltre Euro 5.000,00
13,33 % fino a Euro 5.000,00 - 9,52 % oltre Euro 5.000,00
Max 35% fino a Euro 5.000,00 - Max 29% oltre Euro 5.000,00
Max 22,035% fino a Euro 5.000,00 - Max 16,65% oltre Euro 5.000,00
14,69 % fino a Euro 5.000,00 - 11,10 % oltre Euro 5.000,00

• Valuta applicata per la decorrenza del finanziamento: giorno dell'erogazione del prestito.

• Interessi di mora: nella misura massima tempo per tempo vigente;

• Commissioni su eventuale anticipo: 1% dovute soltanto in caso di richiesta di prefinanziamento;

• Estinzione anticipata (compenso): 1%;

• Il tasso annuo nominale (TAN) è calcolato a scalare sul capitale lordo mutuato considerando l'anno solare composto di dodici mesi uguali ai sensi del D.M.Tesoro del 6/5/2000. I valori sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale lordo mutuato.

Altri oneri dell'operazione. Listino prezzi (valori massimi applicabili)

Spese per conteggio estinzione anticipata del contratto: euro 150,00

Gestione variazioni anagrafiche: euro 50,00

Spese di invio comunicazioni (per invio): euro 50,00

Spese per invio copia conforme di documento: euro 20,00

Copia completa contratto ante stipula: euro 10,00

Emissione dichiarazione liberatoria: euro 75,00

Dichiarazione/delega/procura rilasciata: euro 75,00

Registrazione contratto: euro 300,00

Irregolarità bolli: euro 75,00

Riammissione da estinzione anticipata e da DBT: euro 250,00

Eventuali spese legali: tariffe legali vigenti

Eventuali oneri fiscali:

- imposta di bollo sul contratto: euro 14,62

- imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela: euro 1,81

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le principali condizioni e clausole sotto riportate sono coerenti con la redazione dei singoli contratti.

- **Cessione o Delegazione:** Con il contratto di Cessione (art. 1260 ed art. 1198 e seg. c.c., (T.U.) D.P.R. 05.01.1950 n. 180 e succ. reg.) o Delegazione di Pagamento (art. 1269 e seguenti c.c.) il Cliente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario dell'importo complessivo risultante dal capitale erogato e dagli oneri di attivazione del prestito indicati.

- **Rimborso del capitale lordo:** il cliente si obbliga a restituire l'intero capitale lordo mediante cessione delle quote del suo stipendio o la delegazione di pagamento, entrambe pro-solvendo, conferendo al proprio datore di lavoro il mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 2° comma c.c.

- **Quote mensili:** la misura della quota di stipendio ceduta o delegata è convenuta in ragione della capacità dello stipendio e della esigenza del finanziamento del Cliente. Le quote saranno comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi.

- **Oneri e spese:** l'interesse nominale, le commissioni, le spese ed ogni altro onere, saranno trattenute anticipatamente al momento dell'erogazione.

- **Trattenute in presenza di rinnovo:** nel caso di stipulazione del contratto di cessione o delegazione per rinnovo di precedente prestito, la mutuante potrà trattenere la somma necessaria per l'estinzione obbligatoria o facoltativa, se richiesta dal Cliente, per estinguere il precedente prestito.

- **Amministrazione datrice di lavoro:** per effetto della Cessione o della Delegazione l'Amministrazione dalla quale dipende il Mutuatario sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione la quota di stipendio ceduta o delegata (nella misura che sarà convenuta), a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto, ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, al cessionario.

- **Interessi di mora:** in caso di mancato pagamento di rate mensili del prestito verranno applicati gli interessi di mora.

NOTA SULLE CONDIZIONI GENERALI

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il contratto si risolverà. Il Mutuatario presta il consenso affinché il datore di lavoro trattenuta dal TFR l'importo necessario per l'estinzione del residuo debito, e così anche per la liquidazione eseguita da qualsiasi Ente di Previdenza o di Assistenza. Gli effetti del contratto si estenderanno, ove compatibili, sugli eventuali trattamenti pensionistici. Il Mutuatario, inoltre, si impegna per la durata del prestito, a non avvalersi del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR.

2. Nei casi di riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile, ferme restando le pattuizioni afferenti le coperture assicurative, si applicheranno le disposizioni degli art. 35 e 55 del D.P.R. 05.01.1950 n. 180 (Legge 30/12/2004 n. 311 e Legge 14/05/2005 n. 80) in via analogica anche per le delegazioni. Nel caso che venga a trovarsi alle dipendenze di altra amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata, il cedente autorizza la mutuante a notificare il contratto affinché questa operi sulla sua retribuzione per la prosecuzione dell'ammortamento.

Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del cedente.

3. Le spese, le tasse di bollo e di registro del presente atto, sia all'atto dell'eventuale registrazione che successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica, sono a carico del Mutuatario, il quale autorizza preventivamente il datore di lavoro a trattenere e versare alla mutuante le somme che a tale titolo gli venissero richieste. La trattenuta dovrà essere operata anche in eccedenza del quinto dello stipendio.

4. Per le somme che dovesse pagare la Compagnia di Assicurazione per effetto della garanzia rischio impiego, la Compagnia stessa sarà sostituita all'Istituto mutuante, in tutti i suoi diritti e privilegi verso il cliente.

5. Il Mutuatario non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione se prima, o contestualmente, non saranno stati forniti da lui tutti gli atti ed i documenti necessari per la validità e la garanzia dell'operazione e se non sarà stato rilasciato il benestare da parte dell'amministrazione datrice di lavoro.

6. Agli effetti del presente contratto la mutuante elegge domicilio a Roma, Via Cristoforo Colombo, 456 e il mutuatario presso l'Ente erogatore dei propri emolumenti, salva la facoltà di modificarlo con lettera raccomandata a valere dalla data di ricezione da parte della mutuante.

7. L'intermediario fornisce per iscritto al Cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto.

8. Il Mutuatario gode della facoltà di avvalersi del diritto di estinguere anticipatamente il finanziamento, cioè di recedere unilateralmente e discrezionalmente dal contratto. Il recesso diventerà efficace nel momento in cui il Mutuatario avrà versato il residuo debito atualizzato con le detrazioni degli interessi nominali afferenti il periodo di rateazione non goduto.

Nell'ipotesi di apertura di procedura concorsuale a carico del terzo ceduto, la mutuante potrà richiedere l'ammissione allo stato passivo del residuo credito in via privilegiata in sostituzione del mutuatario il quale rinuncia espressamente a favore della mutuante alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla L.297/82. In tal caso il mutuatario autorizza e delega irrevocabilmente sin d'ora, peraltro, il Fondo di Garanzia a liquidare l'intero importo maturato a titolo di TFR in favore della mutuante, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà.

9. Qualora il mutuatario sia dipendente di un'Amministrazione Parastatale, lo stesso dichiara sin d'ora di optare per la conversione della propria indennità di buonuscita in trattamento di fine rapporto, autorizzando e delegando la mutuante a comunicare all'INPDAP di competenza tale opzione.

10. Il mutuatario dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di qualsivoglia credito relativo al rapporto di lavoro in essere. Tuttavia, qualora ne esistessero, anche se a sua insaputa in quanto, ad esempio, contenuti in contratti collettivi ovvero in Statuti di Fondi Pensione, dichiara espressamente ed incondizionatamente di volerne la revoca ovvero il recesso con decorrenza immediata in quanto ostativi alla libera disponibilità del suo credito maturato e maturando a fronte del rapporto lavorativo.

11. L'eventuale nullità, annullabilità, inefficacia di una clausola non inficerà la validità dell'intero contratto o della parte di clausola che risulti efficace. L'eventuale contrarietà a norme inderogabili, qualora ritenute tali, non comporterà la nullità della clausola o parte di essa, ma l'applicazione del regime previsto dalla norma confliggente.

12. Competente a decidere in ordine alle controversie derivanti dal presente contratto sarà esclusivamente il Foro di Roma.